SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

184. DAL 21 MAGGIO AL 10 GIUGNO 1970

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

VENERDÌ 22 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
TESAURO

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Costituzione in comune autonomo della frazione Clusane del comune di Iseo in provincia di Brescia con la denominazione di Clusane » (826), d'iniziativa dei senatori Zugno e Mazzoli. (Rinvio dell'esame).

Il presidente Tesauro, data l'assenza del relatore, senatore Mazzarolli, propone di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

La Commissione accoglie la proposta e l'esame del provvedimento è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

DIFESA (4ª)

VENERDÌ 22 MAGGIO 1970

Presidenza del Vice Presidente
ANDERLINI

Intervengono il Ministro dell'interno Restivo, i Ministri per i rapporti con il Parlamento Ferrari-Aggradi e per la riforma della pubblica amministrazione Gaspari ed il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e delle indennità di impiego operativo » (1231), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Dopo che il presidente Anderlini ha dato notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, prende la parola il relatore, senatore Burtulo.

Il senatore Burtulo riferisce ampiamente, chiarendo che il disegno di legge tende a stabilire, nel quadro del nuovo assetto retributivo dei dipendenti dello Stato, una sostanziale revisione delle indennità professionali del personale militare, connesse ai rischi ed ai disagi cui va incontro il personale stesso nell'espletamento del proprio servizio. Dopo essersi soffermato ad illustrare le norme contenute nei singoli articoli e dopo aver rilevato l'esigenza che i benefici previsti siano successivamente estesi al personale di altri Corpi che operino in condizioni di pari disagio e rischio, il relatore conclude invitando ad approvare il disegno di legge.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore Rosa, dopo aver accennato alla viva attesa delle categorie interessate, sottolinea che il provvedimento introduce un criterio perequativo di valutazione dei servizi resi dal personale militare. Richiama, altresì, l'attenzione sull'esigenza dell'eliminazione delle sperequazioni esistenti in materia di pensionabilità delle indennità in questione, che debbono — a suo avviso — essere estese agli altri benemeriti Corpi armati dello Stato.

Il senatore Bonaldi, espresso anch'egli avviso favorevole, in particolare dopo gli emendamenti introdotti al testo originario dalla Camera dei deputati, afferma che il provvedimento deve costituire un primo passo per l'integrazione delle retribuzioni base del personale militare, al quale è opportuno che Parlamento e Governo guardino, per il futuro, con maggiore attenzione.

Il senatore Oliva solleva talune osservazioni sulla misura dell'indennità mensile di aeronavigazione, prevista alla tabella I, che a suo avviso non presenterebbe un andamento uniforme per le varie categorie.

Prende, quindi, la parola il Ministro dell'interno. L'onorevole Restivo sottolinea — in riferimento all'articolo 15 (concernente gli ufficiali ed i sottufficiali dell'esercito, in servizio presso comandi e reparti di impiego operativo) — l'esigenza di una perequazione a beneficio del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che presta servizio in analoghi reparti ed al quale la norma non fa riferimento. Affermato, poi, di rendersi conto che la presentazione di un emendamento in tal senso costituirebbe, nel momento attuale, una complicazione formale che peraltro non consentirebbe di raggiungere il fine desiderato, l'oratore dichiara che il Governo si ripromette di presentare tempestivamente in materia un apposito disegno di legge. Esprime, al riguardo, l'avviso che, con l'accoglimento di un ordine del giorno, la Commissione potrà prendere atto di tali dichiarazioni e rafforzare questa volontà del Governo. Quanto all'indennità di funzione di altri Corpi, inferiore all'indennità di impiego operativo stabilita per l'esercito, si pone un problema di integrazione: anche per questo il Governo si ripromette di presentare tempestivamente un apposito disegno di legge che, con una uguale decorrenza, deve eliminare ogni sperequazione.

Il ministro Ferrari-Aggradi, ribaditi gli intendimenti del Governo espressi dall'onorevole Restivo, presenta un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma del predetto articolo 15, inteso a comprendere tra il personale ivi contemplato anche « gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio presso i reparti mobili e celeri e gli istituti di istruzione ».

Il ministro Gaspari si sofferma in un esame approfondito delle caratteristiche delle indennità previste dal disegno di legge, in particolar modo dell'indennità concernente i piloti dell'Aeronautica militare, dichiarando che la misura degli assegni previsti alla tabella I è frutto di un attentissimo esame. Aggiunge, poi, di ritenere giusto che, approvandosi il disegno di legge n. 1231, vengano riordinate ed adeguate, con la stessa decorrenza, anche le indennità degli altri Corpi armati dello Stato, affermando che tale impegno sarà rapidamente onorato dal Governo.

Il sottosegretario Lattanzio, rivolte parole di ringraziamento al Presidente, al relatore ed alla Commissione per aver affrontato lo esame del disegno di legge appena pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, ne sottolinea i motivi di urgenza, in particolare per quel che concerne il settore del personale navigante dell'Aeronautica militare, ri-

cordando gli emendamenti migliorativi introdotti, su iniziativa dello stesso Governo, presso la Camera dei deputati. Quanto allo emendamento presentato dal ministro Ferrari-Aggradi, il sottosegretario Lattanzio ritiene che la Commissione, dopo averne preso atto, dovrebbe rinviare l'accoglimento della proposta in esso contenuta ad una prossima occasione, alla ripresa dei lavori parlamentari.

Dopo una breve replica, il relatore — espressa soddisfazione per le dichiarazioni dei rappresentanti del Governo — presenta il seguente ordine del giorno, a firma anche dei senatori Rosa, Garavelli, Oliva, Bonaldi, Zannini, Albertini, Morandi e Tanucci Nannini:

« La Commissione difesa del Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo sull'esigenza di apportare al trattamento delle forze dell'ordine le modifiche rese necessarie dall'approvazione del disegno di legge n. 1231, ed in particolare di estendere l'indennità prevista dall'articolo 15 agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio presso i reparti mobili e celeri e gli istituti di istruzione, impegna il Governo a presentare d'urgenza un apposito disegno di legge che dia attuazione a quanto sopra, con le stesse decorrenze previste dal disegno di legge n. 1231 ».

Conclusa la discussione generale, la Commissione approva gli articoli dall'1 al 14 senza modificazioni.

Sull'articolo 15, il ministro Ferrari-Aggradi, preso atto dell'atteggiamento della Commissione in riferimento alle dichiarazioni del Governo nonchè dell'ordine del giorno proposto, dichiara di non insistere sull'emendamento presentato, in considerazione del fatto che, essendo in questo momento sospesi i lavori dei due rami del Parlamento, ogni modifica al provvedimento comporterebbe un ritardo della sua definitiva approvazione.

Dopo brevi considerazioni del senatore Oliva sulla situazione delle guardie di pubblica sicurezza e dei militari della Guardia di finanza, la Commissione approva, ugualmente senza modificazioni, gli articoli dal 15 al 18.

In sede di esame dell'articolo 19, il senatore Rosa presenta il seguente ordine del giorno, a firma anche dei senatori Bonaldi e Garavelli:

« La Commissione difesa del Senato, dato atto al Governo della sensibilità dimostrata nel presentare il disegno di legge n. 1231, che afferma il giusto principio del « pari trattamento a parità di impiego » per le tre Forze armate; ritenuto che il provvedimento, che certamente soddisfa le giuste aspettative delle Forze armate, non ha ancora cancellato le disparità di trattamento esistenti in materia di pensionabilità delle indennità fra le Forze armate stesse, chiede al Governo l'impegno a che successivamente sia presa in esame anche l'esigenza di estendere a tutte le Forze armate la pensionabilità delle indennità suddette ».

Gli articoli da 19 a 22 sono, successivamente, approvati nel testo in discussione. Parimenti approvate, senza modificazioni, sono le tabelle allegate.

Il presidente Anderlini presenta, a questo punto, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa del Senato, nel discutere il disegno di legge n. 1231, impegna il Governo a predisporre gli strumenti e i mezzi necessari all'aumento del soldo dei militari di leva onde esso sia portato a lire 500 giornaliere ».

Dopo interventi dei senatori Rosa, Bonaldi, Oliva, dei ministri Ferrari-Aggradi e Restivo e del sottosegretario Lattanzio, il primo ordine del giorno, a firma dei senatori Burtulo ed altri, posto ai voti è approvato.

Il ministro Ferrari-Aggradi invita, successivamente, i presentatori a non insistere sul secondo ordine del giorno per motivi di ordine finanziario, pur riservandosi il Governo di riesaminare in futuro il problema da esso posto.

Dopo un intervento del senatore Bonaldi, il senatore Rosa dichiara di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno, che considera come una raccomandazione rivolta al Governo.

Dopo un intervento del sottosegretario Lattanzio, il quale dichiara che il Ministero della difesa ha allo studio molto avanzato il problema dell'aumento del soldo ai mili-

tari di leva, la Commissione accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore Anderlini nella seguente formulazione, accolta dal proponente: « La Commissione difesa del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1231, invita il Governo a predisporre gli strumenti e i mezzi necessari all'aumento del soldo dei militari di leva onde esso possa essere portato ad un adeguato livello ».

Il disegno di legge è, infine, approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,10.

FINANZE E TESORO (5ª)

VENERDÌ 22 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
MARTINELLI.

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ferrari-Aggradi, il Ministro dell'interno Restivo ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » (1185).
(Esame).

Riferisce ampiamente il presidente Martinelli, sottolineando l'urgenza del provvedimento e affermando che esso tende a tradurre nel diritto interno gli accordi raggiunti in sede comunitaria a proposito della proroga concessa all'Italia per l'attuazione dell'imposta sul valore aggiunto. Su tale questione gli organi comunitari hanno riconosciuto gli sforzi compiuti dal Governo italiano con l'inserimento dell'i.v.a. nel disegno di legge di riforma tributaria e, nel concedere la proroga di due anni, hanno stabilito che l'Italia non possa aumentare le attuali aliquote dell'imposizione sugli affari e debba ridurre i ristorni all'esportazione. Quest'ultimo provvedimento doveva essere attuato entro il 1° maggio e a ciò provvede appunto il convertendo decreto.

L'oratore passa quindi ad illustrare le singole disposizioni, affermando, tra l'altro, che la riduzione delle aliquote di rimborso dell'i.g.e. all'esportazione non avrà grande rilievo economico. Dopo essersi soffermato sull'articolo 3 — che esclude taluni prodotti dal rimborso all'esportazione — il presidente Martinelli esamina dettagliatamente l'articolo 6, sul quale presenta due emendamenti, il primo riguardante l'esclusione dalla disciplina del decreto-legge dei prodotti agricoli per i quali il commercio internazionale si svolge in regime di dazi doganali e non di prelievi, il secondo per regolare la questione del termine per la presentazione della domanda di abbuono della restituzione.

Egli conclude chiedendo l'approvazione del disegno di legge con le modifiche da lui presentate.

Aperta la discussione generale, prende la parola il senatore Belotti, il quale solleva la questione del regime da applicarsi nel periodo 1°-30 aprile 1970 dato che il decreto-legge retroagisce fino alla prima data. Inoltre, egli chiede quale sia il fondamento dell'esclusione di alcuni prodotti dalle restituzioni a norma dell'articolo 3.

Il senatore Biaggi, dopo aver ricordato le vicende che hanno condotto alla concessione della proroga all'Italia per l'attuazione dell'i.v.a. da parte del Consiglio dei ministri delle Comunità, sottolinea il fatto che le attuali misure non equivalgono ad una anticipata applicazione dell'i.v.a. Egli, peraltro, si dichiara favorevole al provvedimento, il quale eviterà che l'Italia compia nuove inadempienze nei confronti degli obblighi comunitari e chiede se il Governo non preveda l'eventualità di stralciare le norme per l'attuazione dell'i.v.a. dal disegno di legge per la riforma tributaria.

Il senatore Soliano, premesso che ancora una volta il Parlamento si trova di fronte a decisioni prese in sede comunitaria, osserva che solo apparentemente il convertendo decreto si muove verso un'armonizza-

zione dei sistemi fiscali; infatti, a suo avviso, l'armonizzazione non è tanto una questione di tipo di imposizione bensì di distribuzione del carico fiscale. Egli afferma quindi che occorre approfondire la valutazione delle ripercussioni del provvedimento sulla competitività delle industrie nazionali.

Il senatore Segnana chiede quindi che nella relazione si accenni al problema della tempestività nella concessione dei rimborsi all'esportazione, che è condizione del carattere incentivante dei rimborsi medesimi.

Replica quindi il relatore: egli dichiara di ritenere fondate le osservazioni sollevate dal senatore Belotti e si riserva di approfondire le questioni in sede di relazione. Al senatore Biaggi fa rilevare che le riduzioni di aliquote, pur non essendo equivalenti alla attuazione dell'i.v.a., sono state concordate con gli organi comunitari.

Il sottosegretario Borghi afferma quindi che il Governo non prevede lo stralcio delle norme riguardanti l'i.v.a. dalla riforma tributaria.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto e di proporre le modifiche da questi avanzate sull'articolo 6.

SUL PARERE RELATIVO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1231

Il presidente Martinelli comunica che nella seduta di stamani la Sottocommissione per i pareri ha emanato parere favorevole sul disegno di legge n. 1231 (« Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo »).

Il Ministro per l'interno Restivo dichiara al riguardo che il Governo intende concedere l'indennità di impiego operativo anche ai reparti mobili della pubblica sicurezza e che provvederà allo scopo con un separato disegno di legge, rinunciando a presentare sul provvedimento attualmente in discussione un apposito emendamento unicamente al fine di non ritardarne l'*iter*. Egli aggiunge che la spesa derivante da tale estensione, che per il semestre dell'esercizio in corso si valuta ammontante a circa 800 milioni, secondo intese fra le Amministrazioni interessate, graverà sul fondo globale, per provvedimenti riguardanti l'Amministrazione della difesa.

Il senatore Zugno, come Presidente della Sottocommissione per i pareri, osserva che nell'accantonamento cui il Ministro ha accennato v'è sufficiente capienza per l'estensione prospettata dal ministro Restivo. Tale osservazione è condivisa dal presidente Martinelli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli prospetta la necessità di esaminare con la massima urgenza possibile il disegno di legge n. 709, riguardante l'integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli Ufficiali della Guardia di Finanza, sottolineando che il provvedimento (come lo stesso comandante della Guardia di Finanza ha fatto presente in una lettera a lui indirizzata) non perseguirebbe il suo fine ove non fosse approvato entro il corrente anno. Si tratta di rimediare ad una ingiustificata situazione di sperequazione, afferma l'oratore illustrando i motivi per i quali tale situazione si è venuta a creare.

I senatori Belotti e Soliano, manifestata qualche perplessità sull'opportunità di intervenire sui problemi del pubblico impiego con provvedimenti settoriali, dichiarano di comprendere le considerazioni di equità che giustificano il provvedimento. Il senatore Segnana, a sua volta, suggerisce di chiedere alla Presidenza l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

Il presidente Martinelli ritiene di non poter dar seguito a tale richiesta, non essendo presenti i rappresentanti di tutte le parti politiche, mentre propone che il disegno di legge venga inserito nell'ordine del giorno della prima seduta che verrà tenuta dalla Commissione alla ripresa dei lavori parlamentari.

La proposta, cui si associa il sottosegretario Borghi, è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 11,50.

ISTRUZIONE (6ª)

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
RUSSO

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612);

« Modifica dell'ordinamento universitario » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;

« Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;

« Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;

« Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

« Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Viene ripreso l'esame sospeso il 21 scorso.

Si stabilisce di affrontare il tema dello stato giuridico ed economico da prevedere per i professori universitari in ruolo all'entrata in vigore della riforma, riguardo agli obblighi del pieno tempo.

Il relatore Bertola propone di stabilire, con una norma transitoria, la possibilità che tali docenti optino entro breve termine fra la disciplina prevista dalla riforma, con diritti ed obblighi relativi, ed uno *status* particolare, analogo a quello del docente associato, che non rechi pregiudizio ai diritti quesiti, anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Segue un ampio dibattito.

Dopo alcune riserve dei senatori Maria Lisa Cinciari Rodano (contraria a confondere la posizione del docente in questione con quella già prevista ad altro fine del docente associato vero e proprio), Romano e Piovano (essi temono che la disciplina proposta praticamente eluda il dato del tempo pieno caratterizzante della riforma), il senatore Codignola precisa che in ogni caso uno *status* senza obbligo di tempo pieno dovrà escludere la partecipazione attiva e passiva agli organi di governo dell'Università (salvo il consiglio di corso di laurea) ed il diritto all'indennità di pieno tempo.

A giudizio del senatore Cassano, un contributo qualificato potrà essere utilmente fornito all'Università dai docenti che abbiano superato il periodo di straordinariato all'entrata in vigore della riforma e che non si sentano di sottoporsi agli obblighi del pieno tempo: esso dovrà essere previsto non tanto in funzione di un normale insegnamento, con responsabilità dirette nei confronti dei discenti, quanto come integrazione dei regolari corsi impartiti dai professori di ruolo.

Quindi il senatore Carraro si dice certo che il problema dei docenti che non opteranno per il pieno tempo non presenterà aspetti quantitativamente rilevanti; mentre il senatore Romano avverte che i senatori comunisti sono contrari a soluzioni le quali contribuiscano ad ulteriori scostamenti dal principio del docente unico. Il senatore Papa solleva poi un quesito attinente alla copertura dei posti di organico: domanda se il professore il quale non abbia comunque obblighi di pieno tempo debba essere sostituito da un altro docente di ruolo. La possibilità di un collocamento fuori ruolo, per un periodo di tempo definito, del docente che non assuma tali impegni (salva la conservazione del trattamento economico fino alla maturazione del periodo di servizio minimo per la pensione) viene quindi prospettata come ipotesi di lavoro dal senatore Codignola, cui il senatore Spigaroli fa presente l'inopportunità di soluzioni anomale in materia di diritti quesiti.

Ha quindi nuovamente la parola il relatore Bertola, per chiarire la propria proposta.

Egli precisa che, nel prospettato *status* speciale di « associati », i docenti di cui si tratta resterebbero comunque soggetti a tut-

ti i doveri di contenuto positivo, in ordine all'attività didattica e di ricerca, previsti per i docenti di ruolo e conseguentemente sarebbero tenuti alla presenza per almeno quindici ore settimanali e non sarebbero sollevati dagli obblighi derivanti dalle norme sulle incompatibilità.

A giudizio del senatore Papa, peraltro, la attività professionale che verrebbe consentita al docente in questione sarebbe oggettivamente di impedimento rispetto agli impegni ricordati dal relatore: un docente « associato » di tale tipo (ribadisce l'oratore) non dovrebbe occupare posti di organico che comunque andrebbero riservati solo ai docenti a pieno tempo.

Consente con tali rilievi il senatore Codignola; egli prospetta una soluzione che preveda posti in soprannumero, ad esaurimento, per i docenti non a pieno tempo, con garanzia, per i docenti a tempo pieno, della completa disponibilità di tutti i posti in organico.

Seguono altri interventi dei senatori Cinciari Rodano, Piovano, Papa, Giardina; quindi il senatore Carraro nel riassumere (su invito del Presidente) i termini del dibattito, rileva che sul principio di una opzione da esercitare entro un termine definito vi è pieno consenso, mentre quanto alle soluzioni da offrire al docente che non assuma gli obblighi del tempo pieno viene ventilata una duplice alternativa: o lo *status* di docente associato (con funzioni definite) o il collocamento in un ruolo a esaurimento, in soprannumero (senza funzioni definite): in entrambi i casi, con l'esclusione dalla partecipazione agli organi accademici, e — senza pregiudizio per il trattamento economico di quiescenza acquisito — la non corresponsione dell'indennità di tempo pieno, ma nel rispetto delle norme sulla incompatibilità.

Indi il senatore Codignola ventila l'ipotesi di consentire al docente che voglia sottrarsi agli obblighi del tempo pieno, la scelta entro un termine di tempo stabilito (cinque anni, con possibilità di reinserimento nel ruolo ordinario al compimento del sesto anno) fra uno *status* del tipo di quello prospettato dal senatore Carraro, ed uno *status* del tipo di quello proposto dal senatore Cassano, salvo facendo il diritto al trattamento di quiescenza.

Segue una precisazione del senatore Carraro, il quale fa presente che da parte del senatore Cassano si è messo l'accento più sulle funzioni che sulla posizione giuridica dei docenti di cui si tratta. Replica il senatore Codignola suggerendo appunto di precisare anzitutto le funzioni da assegnare ai docenti i quali non optino per il tempo pieno.

Il senatore Cassano, integrando la precedente proposta, chiarisce quindi che il trattamento economico del docente del quale si discute dovrebbe venire « congelato » all'ammontare percepito al momento dell'opzione, fino al raggiungimento del diritto alla pensione.

Osservazioni sono fatte poi dal senatore Castellaccio sulla opportunità di far coesistere due ruoli: quello normale, dei docenti a pieno tempo e quello soprannumerario dei docenti a tempo non pieno, mentre il senatore Carraro preferirebbe che fosse il dipartimento, a precisare, a seconda delle esigenze, i compiti del docente associato, o in soprannumero, per non aver optato per il tempo pieno.

Seguono altri interventi dei senatori Cassano, Cinciari Rodano, Smurra, Baldini, Piovano; quindi il Presidente avverte che da parte dei senatori Romano, Piovano, Papa e Cinciari Rodano è stato presentato un emendamento: prevede che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della riforma, i docenti di ruolo che non abbiano accettato la disciplina del tempo pieno, debbano essere collocati fuori ruolo per non più di cinque anni conservando in tale periodo lo stato giuridico e il trattamento economico del docente di ruolo; e che il dipartimento debba stabilire le funzioni da attribuire a tali docenti, previo loro consenso.

Anche il senatore Cassano meglio precisa i propri orientamenti, formulando una proposta, la quale prevede che il professore ordinario che abbia optato per un tempo di insegnamento non pieno, ma definito, di quindici ore settimanali, sia mantenuto come professore associato in soprannumero, senza le

attribuzioni e le responsabilità dell'insegnamento istituzionale e fondamentale, ma con l'impegno di tenere letture singole, cicli di conferenze e di lezioni, dimostrazioni e seminari, per l'integrazione dei corsi. Tali docenti avranno la posizione di professori associati, in soprannumero, e il loro stipendio verrà congelato nell'ammontare al coefficiente raggiunto nel momento in cui la scelta è compiuta, con diritto alla maturazione degli scatti periodici ed al conseguimento della pensione al sessantacinquesimo anno di età.

I professori di questa categoria, secondo il senatore Cassano, non potranno partecipare a commissioni di concorso, nè alla loro elezione, nè agli organi di governo dell'ateneo e del dipartimento nè alle relative elezioni; potrano essere riammessi nel ruolo dei docenti ordinari, a domanda e con il consenso del dipartimento.

Dopo ulteriori interventi, il relatore Bertola precisa i punti sui quali egli ritiene raggiunto un accordo: la opportunità di dare una speciale posizione giuridica ai professori ordinari i quali non optino per il tempo pieno, sia a fini di tutela dei diritti da loro maturati, sia per conservare all'Università il contributo del loro insegnamento. Restano da stabilire invece, conclude il relatore, la natura e gli obblighi di tale *status* particolare, specie rispetto alle funzioni di insegnamento.

Indi il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 20,45.

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
RUSSO

e del Vice Presidente
PIOVANO

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612);

« Modifica dell'ordinamento universitario » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;

« Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;

« Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;

« Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

« Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso ieri, dopo che i senatori Romano, Piovano e Maria Lisa Cinciari Rodano hanno manifestato la loro sorpresa per la diffusione — anche tramite il canale televisivo — della notizia secondo cui la Commissione avrebbe prevedibilmente concluso nella seduta odierna il proprio lavoro sulla riforma dell'ordinamento universitario, e dopo che il presidente Russo ha precisato che, dalle informazioni fornite sui lavori della Commissione con gli appositi comunicati curati dagli uffici, risulta chiaramente come il predetto lavoro, sebbene volga al suo termine, non sia ancora esaurito.

Il relatore Bertola espone, poi, con un breve riepilogo, i termini del dibattito svoltosi ieri sul tema delle norme transitorie per i professori universitari in ruolo all'entrata in vigore della riforma che non intendano sottostare alla nuova disciplina sul tempo pieno.

Segue una dichiarazione del senatore Piovano: egli annuncia il dissenso di fondo dei senatori comunisti sull'istituzione di un nuovo tipo di docente, che oggettivamente avrebbe per effetto un ritardo grave — egli afferma — nell'attuazione del principio innovatore del pieno tempo.

Indi i senatori Codignola e Carraro illustrano loro articolate proposte formulate in materia.

Secondo il testo del senatore Codignola, ai professori ordinari in servizio all'atto dell'entrata in vigore della riforma sarà consentito optare, entro due mesi, fra la condizione di docente di ruolo a pieno tempo e la condizione di « docente associato speciale ».

I professori che avranno optato per tale seconda alternativa, dovranno assicurare la propria presenza nell'Università per almeno quindici ore settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni, per le attività di studio e di ricerca, le attività didattiche comuni e di gruppo, gli incontri con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate al principio di ogni anno accademico fra il professore interessato ed il dipartimento presso il quale egli è associato.

Il docente associato speciale — secondo la proposta del senatore Codignola — potrà esercitare liberamente la professione ed essere iscritto nell'albo professionale ordinario; non gli sarà riconosciuta l'indennità di pieno tempo, nè potrà avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere; non disporrà dell'elettorato attivo nè passivo per la nomina degli organi di governo universitari e non potrà partecipare a commissioni di concorso: qualora tenga un regolare corso di insegnamento, farà parte del Consiglio di corso di laurea.

Circa il trattamento economico, la proposta del senatore Codignola prevede che il docente associato speciale resti al livello dello stipendio netto raggiunto al momento dell'opzione, con il riconoscimento di un sistema di scatti periodici analoghi a quelli terminali. Secondo lo stesso emendamento, infine, il docente associato speciale sarà collocato in pensione al sessantacinquesimo anno di età, ma potrà optare nuovamente per la riammissione nei ruoli universitari, non oltre il 30 settembre 1972.

Il testo del senatore Carraro prevede invece che i docenti di ruolo che abbiano conseguito l'ordinariato anteriormente all'entrata in vigore della riforma universitaria possano essere esonerati, a loro richiesta, dall'osservanza delle norme di cui ai commi settimo e successivo dell'articolo sul tempo pieno, purchè ne facciano richiesta entro un anno dalla predetta data. L'esonero in questione comporterà l'esclusione dall'indennità di pieno tempo nonchè dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi accademici e delle commissioni giudicatrici di concorso. La retribuzione dei docenti in questione sarà quella del coefficiente raggiunto al momento in cui l'esonero sopra ricordato verrà richiesto. Tali docenti potranno peraltro optare nuovamente per il trattamento giuridico ed economico previsto per i docenti a tempo pieno: in tal caso sarà tuttavia esclusa la ricostruzione della carriera.

Sulle due proposte ha luogo un'ampia discussione, dopo che il relatore Bertola ha sottolineato i punti di contatto e di divergenza.

Il dissenso dei senatori comunisti, che pur dichiarano di rendersi conto della necessità di un breve periodo interlocutorio, per la scelta, viene ribadito per entrambe le proposte dalla senatrice Cinciari Rodano, che mantiene l'emendamento presentato ieri, sullo stesso argomento, dai senatori Romano ed altri.

Quindi viene sollevata una serie di questioni su punti particolari.

L'esigenza di evitare incertezze e turbative nei confronti dell'attuazione del principio del tempo pieno viene sottolineata dal senatore Codignola, che mette in guardia sugli inconvenienti derivanti da tardivi rientri in ruolo; tale preoccupazione non è condivisa dal senatore Cassano, che consente se mai con la proposta di escludere dalla riammissione in ruolo coloro che abbiano comunque superato il sessantacinquesimo anno di età.

Vengono poi formulate varie proposte circa i termini, rispettivamente, per l'esercizio della facoltà di opzione, prima, e quindi sulla ventilata facoltà di riopzione: i termini proposti dal senatore Codignola sembrano troppo restrittivi al relatore, mentre il senatore Arnone suggerisce al senatore Codi-

gnola (che consente) di sostituire la data fissa del 30 settembre 1972 con l'altra di un anno dall'entrata in vigore della riforma. Il senatore Castellaccio propone che la facoltà di riopzione non possa essere esercitata, in ogni caso, quando manchino meno di quindici anni dalla data di collocamento in pensione.

Replicando al relatore, il senatore Codignola dichiara di consentire, in via subordinata, a spostare le due scadenze a tre mesi e a tre anni dall'entrata in vigore della riforma, mentre il senatore Arnone propone che si faccia riferimento al compimento del cinquantacinquesimo anno di età per il termine massimo entro cui la seconda opzione dovrebbe essere esercitata. Quindi il senatore De Zan suggerisce che quest'ultimo termine venga stabilito nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della riforma, escludendo peraltro dalla seconda opzione i docenti oltre il cinquantacinquesimo anno di età: aderisce il senatore Smurra. Infine il ministro Misasi propone, per le due scadenze, i termini di sei mesi e di cinque anni dall'entrata in vigore della riforma.

La proposta è quindi accolta dalla Commissione.

Una seconda questione, ampiamente dibattuta, è quella dei doveri del docente che opti per il tempo definito. A giudizio dei senatori Zaccari, Carraro, del relatore e del ministro Misasi, tali docenti dovrebbero adempiere tutti i compiti previsti per i loro colleghi di ruolo, con la sola esclusione di quelli attinenti alla partecipazione agli organi collegiali dell'Università (eccezion fatta per il Consiglio di corso di laurea); di diverso avviso è il senatore Castellaccio, mentre riserve vengono manifestate anche dal senatore Codignola, specie per quanto riguarda i compiti attinenti all'accertamento della preparazione degli studenti, compiti che, a suo giudizio, se mai, competerebbero solo al docente a tempo definito che abbia svolto corsi di insegnamento regolari.

Una terza questione attiene alla collocazione dei professori di cui si tratta rispetto ai ruoli dei docenti a tempo pieno: il senatore Codignola preferisce un trattamento di tipo contrattuale, analogo a quello dei docenti associati, salvo l'inserimento in un ruolo soprannumerario di coloro che avranno esercitato la facoltà del rientro. Si associa la senatrice Cinciari Rodano.

Il ministro Misasi si dice più favorevole invece alla soluzione tracciata dal testo del senatore Carraro, anche per la sua maggiore duttilità di applicazione.

Circa il divieto di determinate attività (commerciali, industriali, eccetera), il senatore Codignola ritiene di non poter consentire con l'esclusione prevista dal senatore Carraro, che non vorrebbe applicare ai docenti in questione le norme del settimo comma dell'articolo recante la disciplina del tempo pieno; di diverso avviso invece si dichiarano, sul punto, il senatore Carraro ed il ministro Misasi.

Gli ultimi argomenti affrontati dalla Commissione concernono la data di collocamento a riposo — sulla proposta del senatore Codignola (sessantacinquesimo anno di età) esprimono delle riserve i senatori Giardina e Carraro, mentre il Ministro si dichiara consenziente — e le modalità di applicazione delle norme sulle incompatibilità.

Su tutti questi punti il ministro Misasi suggerisce infine alcune soluzioni, poi inserite in un testo concordato, che viene quindi accolto dalla Commissione, dopo che la stessa ha respinto l'emendamento dei senatori comunisti, i quali annunciano di essere contrari al testo concordato predetto.

Secondo la norma, ai docenti i quali abbiano conseguito l'ordinariato all'entrata in vigore della riforma universitaria e che, entro sei mesi dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, non si applicheranno le norme contenute nei commi settimo e seguenti (sull'esercizio di attività professionali extrauniversitarie) dell'articolo concernente il tempo pieno del docente di ruolo. (Un diverso decorso del termine di sei mesi è fissato per i docenti che verranno collocati fuori ruolo a mente delle norme sulle incompatibilità di cui al precedente articolo 20 del testo della Commissione).

L'esonero di cui sopra importerà l'esclusione dall'indennità di pieno tempo, nonchè dall'elettorato attivo e passivo in ordine alla

nomina degli organi accademici e delle commissioni giudicatrici dei concorsi. La retribuzione dei docenti esonerati dai predetti obblighi rimarrà quella del coefficiente raggiunto al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli scatti periodici di anzianità.

I docenti sopra considerati, entro cinque anni dall'entrata in vigore della riforma universitaria, potranno chiedere di rientrare nella condizione del docente unico a tempo pieno, con esclusione della ricostruzione della carriera; essi dovranno assicurare la propria presenza nelle Università per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni per attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate all'inizio di ogni anno accademico fra i professori interessati e il dipartimento presso il quale essi saranno collegati; non potranno valersi delle strutture universitarie per attività professionali, nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi specie e saranno collocati in pensione al termine dell'anno accademico in cui raggiungono il sessantacinquesimo anno di età.

Si conviene quindi che la norma verrà collocata tra le disposizioni transitorie, e (a richiesta del senatore Giardina) che ogni ulteriore questione concernente eventuali riconoscimenti di diritti quesiti dei professori universitari in servizio verrà presa in considerazione, in una altra norma transitoria, di carattere generale, concernente il collocamento a riposo dei professori fuori ruolo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 39 del disegno di legge n. 612.

In una breve ricognizione degli argomenti ancora da esaminare, quindi, il ministro Misasi esprime l'avviso che la Commissione possa concludere i suoi lavori entro il 20 giugno prossimo.

Aderisce il senatore Codignola, che elenca poi taluni punti ancora da precisare (avvio dei dipartimenti e dei corsi di laurea in prima attuazione della legge, definizione del rapporto numerico tra docenti e studenti, numero massimo delle discipline che ciascuno studente dovrà seguire, carattere sperimentale da assegnare, per la prima fase, alla riforma, eccetera), mentre la senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano annuncia la disponibilità dei senatori comunisti per un acceleramento della fase conclusiva; essa avverte peraltro che la sua parte politica non potrà rinunciare a che la Commissione si pronunci su una serie di questioni (talune delle quali già in precedenza definite): fra queste ricorda il ruolo degli aiuti, le norme sul dottorato di ricerca, la disciplina del diritto allo studio, il sistema degli organi di governo delle Università, il raccordo fra programmazione ed ente regione, le norme sui piani di studio, gli statuti delle Università libere e le tasse di immatricolazione e di frequenza.

Il ministro Misasi conviene sull'opportunità di consentire tale riesame, dicendosi egli stesso non alieno dal riconsiderare alcuni punti del testo elaborato dalla Commissione; egli raccomanda peraltro la massima speditezza. Dopo un altro intervento della senatrice Cinciari Rodano, il senatore Spigaroli, a nome del Gruppo democratico cristiano, dichiara di concordare con le proposte del Ministro, mentre il relatore Bertola manifesta dei dubbi sulla materiale possibilità che il riesame prospettato consenta di concludere nella seconda decade di giugno.

Indi il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Romita e Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612);

« Modifica dell'ordinamento universitario » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;

« **Provvedimenti per l'Università** » (498), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;

« **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;

« **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

« **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso il 27 maggio.

Su proposta del senatore Bertola, la Commissione procede alla discussione dell'articolo sull'indennità di tempo pieno, formulato dal Comitato di redazione.

Il senatore Fortunati esprime l'avviso che, una volta stabilito il principio del tempo pieno, la remunerazione del docente di ruolo debba essere assicurata mediante la sola voce di un congruo stipendio, con esclusione di non giustificate indennità. Non insiste peraltro su tale proposta, dopo che da parte del relatore è stata rilevata la necessità di una visione globale del tema, in relazione al trattamento economico previsto per i pubblici dipendenti.

Indi il senatore Cassano si pronuncia per una diversa denominazione dell'indennità in parola (aderiscono i senatori Spigaroli, Fortunati ed il relatore) mentre il senatore Spigaroli, nell'affrontare gli aspetti quantitativi del problema, si domanda se siano opportune decisioni in merito prima della prossima definizione della questione così detta del « riassetto » delle carriere dei pubblici dipendenti.

Sono contrari ad un rinvio, sia pure con tale motivazione, che svuoterebbe di contenuto la discussione in corso, i senatori Maria Lisa Cinciari Rodano, Fortunati e Piovano; quest'ultimo presenta, sul tema in esame, un emendamento (firmato anche dai senatori Romano e Valeria Bonazzola Ruhl) in cui si prevede che il trattamento economico del docente ricercatore venga articolato su quattro classi di stipendio corrispondenti agli ex coefficienti 580, 700, 800, 1040, da conseguirsi per anzianità: al docente (che a ciascuna classe di stipendio accederà dopo un quadriennio di permanenza nella classe precedente) spetterà anche una « indennità di ricerca » pari all'80 per cento dello stipendio.

Quindi, il senatore Spigaroli prospetta la possibilità che l'ammontare dell'indennità in esame venga commisurato al coefficiente iniziale di ciascuna classe di stipendio anzichè ad ogni scatto periodico. È contrario il senatore Fortunati, mentre il senatore Castellaccio si dice non dissenziente.

Dopo che il senatore Dinaro ha proposto che la Commissione non deliberi comunque prima di essere stata messa a conoscenza di esaurienti dati sul trattamento economico dei professori universitari, una serie di notizie vengono fornite al riguardo dal senatore Codignola; questi sottolinea la necessità di garantire in ogni modo un congruo incremento delle retribuzioni effettivamente percepite, tenendo anche conto delle prevedibili diverse posizioni che, in ordine agli impegni didattici, potranno essere assunte, nella nuova università, dal docente di ruolo.

I senatori Fortunati ed Ossicini convengono sull'esigenza che ciascun professore si assuma il compito di due corsi di lezioni anche al fine di assicurare un idoneo rapporto numerico fra docente e studenti. Con tale prospettiva, a giudizio del senatore Ossicini, si connette non solo il problema delle indennità dei docenti, ma in generale quello della spesa che dovrà essere affrontata per l'università, che egli dice preliminare rispetto ad ogni altro.

Per determinare il volume dell'onere da prevedersi per l'indennità in esame, quindi vengono forniti, dai senatori Codignola e dal relatore Bertola, alcuni dati sul numero dei corsi di insegnamento in atto svolti dai docenti universitari, di ruolo e incaricati. Indi, dopo interventi dei senatori Maria Lisa Cinciari Rodano e Fortunati, il sottosegretario Romita osserva che dato numerico da tenere presente, nel testo normativo in esame, dev'essere esclusivamente quello di coloro che verranno collocati nel ruolo del docente uni-

co; fa rilevare infatti che, quanto alle future esigenze, si provvederà sulla base dei piani pluriennali che saranno via via elaborati.

Conviene sull'osservazione del rappresentante del Governo, il relatore Bertola; egli propone quindi di stabilire l'ammontare dell'indennità in esame nella misura del 70 per cento dello stipendio mensile risultante dal conglobamento, ma con esclusione dell'indennità relativa ad incarichi (da trattare a parte). A giudizio del senatore Carraro, tale misura dovrebbe essere calcolata invece sulla base dello stipendio in godimento; non consente il senatore Codignola: egli osserva che tale ultima dizione potrebbe dar luogo ad equivoci, non precisando se lo stipendio di cui si tratta comprenda anche le varie indennità, e prospetta poi la possibilità di prevedere una maggiore percentuale per i docenti che terranno anche un secondo corso.

Seguono altri interventi dei senatori Castellaccio, Rossi, Fortunati, Ariella Farneti, Piovano, Spigaroli, Codignola, Dinaro e Iannelli. Indi il senatore Bertola, raccogliendo varie indicazioni, formula un nuovo testo della norma in discussione.

Secondo tale stesura, ai docenti universitari competerà, con effetto dalla data di applicazione della riforma, un'indennità mensile « di ricerca », pari al 70 per cento della retribuzione pensionabile mensile. Detta indennità verrà erogata per dodici mesi annui e sarà subordinata alla corresponsione dello stipendio: essa assorbirà ogni altra indennità connessa alla funzione di docente.

Indi lo stesso relatore Bertola invita i senatori comunisti a ritirare il loro emendamento (osserva fra l'altro che le norme sulle classi di stipendio ivi contenute non riguardano il merito del dibattito), mentre il senatore Codignola suggerisce al relatore di portare dal 70 all'80 per cento la misura della indennità stabilita nel testo da lui redatto. Quest'ultimo oratore ritiene comunque intempestiva una formale votazione sul tema in dibattito, essendo opportuno a suo avviso che la Commissione si esprima solo con un preliminare orientamento.

Replica il senatore Piovano (avverte che i senatori comunisti, allo stato, non ritengono di poter rinunciare a una formale votazione) mentre il sottosegretario Romita a nome del Governo, dopo essersi pronunciato in senso non favorevole all'emendamento dei senatori comunisti, dichiara il proprio consenso di massima con la impostazione del relatore: si riserva peraltro ogni ulteriore valutazione quanto agli oneri finanziari che la norma potrà comportare. Infine la Commissione respinge l'emendamento dei senatori comunisti, ed accoglie il testo redatto dal relatore, dopo che su di esso si sono pronunciati in senso favorevole (con riserva di una possibile revisione della misura dell'indennità sulla base di una globale visione della spesa richiesta dalle altre voci della riforma) i senatori Codignola e Iannelli

La Commissione riprende poi l'articolo concernente il tempo pieno del docente di ruolo: affronta l'esame della norma proposta dal relatore nella precedente seduta (da inserire come comma aggiuntivo dopo l'undicesimo) riguardante la misura massima dei proventi che potranno essere percepiti dal docente di ruolo per prestazioni di tipo professionale.

I senatori comunisti presentano due emendamenti. Il primo, proposto in via principale, è sostitutivo delle parti già approvate dell'articolo in questione (l'emendamento in parola, sottoscritto dai senatori Cinciari Rodano, Romano, Bonazzola Ruhl, Piovano, Farneti, Papa e Rossi, riprende il testo dell'articolo 36 del disegno di legge n. 707 con la espunzione dei commi quarto e quinto); il secondo, è subordinato, sostituisce l'emendamento dei senatori Papa ed altri (formulato nella seduta del 27 maggio) e riguarda invece la specifica materia dei proventi di tipo professionale: prevede che il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca e in relazione ai suoi programmi didattici, o perchè di rilevante interesse pubblico, possa assumere, anche su proposta di singoli docenti o di chiunque altro ne faccia richiesta, compiti attinenti ad attività professionali, a progetti, a ricerche, a consulenze.

Per tali attività, secondo la norma in questione, il Consiglio di dipartimento stipulerà apposite convenzioni o contratti, e definirà in ogni caso la relativa regolamentazione.

I proventi di queste attività verranno devoluti alle università che li ripartirà tra i dipartimenti (a fine di potenziamento dell'attività didattica e di ricerca e ad integrazione dei finanziamenti dello Stato) nonchè fra il personale docente e non docente che avrà partecipato alle attività in questione; la misura di questa ultima quota, decisa dal Consiglio di ateneo, non potrà comunque superare il 30 per cento dell'importo annuale dell'indennità di ricerca, per il personale docente, ed il 20 per cento dell'importo dello stipendio, per il personale non docente.

Dubbi sulla proponibilità dell'emendamento principale vengono formulati dal relatore, al quale replica la senatrice Cinciari Rodano, dichiarando che i proponenti, con l'emendamento in parola intendono manifestare la loro netta opposizione al testo dell'articolo sul pieno tempo già accolto dalla Commissione.

Indi il senatore Bertola, dopo essersi pronunciato in senso contrario anche all'emendamento subordinato dei senatori comunisti, propone che i proventi per le prestazioni di tipo professionale non possano superare di due volte la somma corrispondente allo stipendio annuale, maggiorato dell'indennità di ricerca di cui all'articolo precedentemente approvato, goduto dal professore universitario. Si dice nettamente contrario alla proposta del relatore il senatore Fortunati: fra l'altro egli fa presente che, in ogni caso, nel computo dei proventi delle attività di tipo professionale svolte con l'ausilio delle attrezzature universitarie, dovranno essere inserite le spese per l'Università sostenute in misura assai pesante dal pubblico erario.

I senatori Romano, Maria Lisa Cinciari Rodano e Rossi, poi, si dicono contrari ad un incentivo economico quale quello previsto dal relatore che (essi rilevano), anzichè stimolare la ricerca e l'impegno didattico, promuoverebbe la corsa all'attività più remunerativa. Di diverso avviso sono i senatori Cassano (che teme la sterilizzazione dell'attività di ricerca dell'università) e Codignola. Quest'ultimo oratore condivide le preoccupazioni manifestate dai senatori comunisti; sottolinea peraltro il sacrificio economicamente non indifferente che le nuove norme esigeranno dai docenti universitari ai quali, rileva il senatore Codignola, verrà inibita ogni possibilità in ordine a quei maggiori introiti che, nel nostro sistema aperto, sono lecitamente offerti agli alti livelli di specializzazione. Il senatore Codignola tuttavia propone di stabilire, come misura massima dei proventi in questione, un parametro pari allo stipendio corrisposto al docente al netto dell'indennità di ricerca.

Dopo altri interventi dei senatori Cinciari Rodano e Castellaccio, il senatore Spigaroli propone che tale misura sia invece pari e due volte lo stipendio base.

Quest'ultima proposta è accolta dal relatore (il quale nel ritirare la propria fa presente che trattasi di una misura massima) nonchè dal rappresentante del Governo.

Si passa quindi alla votazione: la Commissione respinge l'emendamento dei senatori comunisti, ed accoglie l'emendamento formulato dal senatore Spigaroli. Su questa ultima votazione l'astensione dei senatori socialisti è annunciata dal senatore Codignola.

Il comma è infine accolto nel suo insieme, con altre due modifiche proposte dal relatore: una formale, quanto alla denominazione dell'indennità ivi citata (la sostituzione delle parole: « pieno tempo », con l'altra: « ricerca ») ed una di ordine sostanziale (l'inserimento delle parole: « al netto », dopo le altre: « che superino ») relativamente agli emolumenti per prestazioni di tipo professionale.

Indi il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970

Presidenza del Vice Presidente
POZZAR

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL » (1189).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Pozzar, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge nella seduta del 20 maggio fu rinviato per attendere il parere della Commissione finanze e tesoro, comunica che la predetta Commissione ha trasmesso parere favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore Vignolo, che chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in merito al ritiro del disegno di legge n. 980, recante norme per il riordinamento della GESCAL e per un programma triennale di costruzione di alloggi per lavoratori, (preannunciato il 21 maggio dal Ministro dei lavori pubblici nella seduta delle Commissioni 7ª e 10ª riunite), prende la parola il ministro Donat-Cattin, il quale chiarisce che il Consiglio dei ministri non ha ancora deliberato circa l'eventuale ritiro di tale provvedimento ed aggiunge che il ritiro stesso non potrebbe non essere collegato, a suo parere, all'emanazione di un decreto-legge che consenta l'immediata applicazione delle norme del disegno di legge n. 980, rivolte a rendere più rapida la realizzazione dei programmi della GESCAL.

Intervengono quindi nella discussione il senatore Vignolo (che precisa il punto di vista dei senatori comunisti, contrari ad una proroga degli obblighi contributivi previsti dalla legge n. 60 del 1963 per il finanziamento della GESCAL, non accompagnata da un immediato rilancio dei programmi costruttivi di tale ente nel quadro di una organica politica della casa), i senatori Ricci e Varaldo (che ritengono contraddittoria la posizione del Gruppo comunista, posto che l'interruzione del gettito contributivo creerebbe l'immediata paralisi delle attività edilizie in favore dei lavoratori), il senatore Brambilla e il senatore Maderchi, il quale ultimo tiene a rilevare la diversità emersa tra gli orientamenti espressi rispettivamente dal Ministro dei lavori pubblici e da quello del lavoro e della previdenza sociale, diversità che gli appare come una ulteriore prova dell'incapacità del Governo di presentarsi con un indirizzo programmatico univoco e di affrontare in modo chiaro ed incisivo il tema di una politica nuova della edilizia abitativa.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Torelli, Bermani e Bonatti (il quale ultimo pone l'accento sull'esigenza prioritaria di un rilancio della legge n. 167 per consentire l'acquisizione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi per l'edilizia popolare), prende nuovamente la parola il Ministro del lavoro e della previdenza sociale che si sofferma, anzitutto, ad illustrare le ragioni, già indicate in precedenza dal relatore Pozzar, che hanno indotto il Governo a ricorrere allo strumento del decreto-legge, allo scopo di evitare l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento degli interventi della GESCAL. L'oratore aggiunge che la forma di finanziamento prevista dalla legge n. 60 appare difficilmente sostituibile nell'immediato futuro, in una situazione caratterizzata da trasformazioni del sistema fiscale suscettibili di ripercussioni a breve termine sul volume delle entrate pubbliche, rilevando che non è d'altronde possibile, in attesa di creare strumenti nuovi per la politica dell'edilizia abitativa, provocare la paralisi degli enti che al momento provvedono all'attuazione di programmi di costruzione di abitazioni in favore dei lavoratori. Egli esprime quindi l'avviso che, in prospettiva, la promozione della politica della casa potrebbe essere più convenientemente affidata ad un apposito Ministero in cui dovrebbero concentrarsi le competenze che in materia sono attualmente proprie del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ricordata quindi la negativa esperienza costituita dal passaggio dall'INA-Case alla GESCAL, che ha fermato per tre anni i programmi costruttivi in favore dei lavoratori, il ministro Donat-Cattin afferma che il gettito contributivo assicurato dal decreto-legge in esame verrà utilizzato al fine di proseguire — estendendolo perequativamente ad altre zone — l'intervento straordinario già disposto (con un criterio di concentrazio-

ne degli investimenti in alcuni grandi centri ed in zone determinate) per mobilizzare i residui e le disponibilità della GESCAL.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale conclude sottolineando nuovamente l'urgenza di rendere operanti le restanti norme del disegno di legge n. 980, che reputa idonee a garantire interventi più articolati e più efficaci da parte della GESCAL.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, al relatore Pozzar l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno - luglio 1964
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970

Presidenza del Presidente
ALESSI

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali delle deposizioni rese, nella seduta dell'11 febbraio 1970, singolarmente e nel corso del confronto effettuato col colonnello dell'Arma dei carabinieri Dino Mingarelli, dal generale di corpo d'armata della riserva Luigi Lombardi.

La Commissione procede, quindi, alla lettura ed approvazione dei processi verbali della deposizione resa dal generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Carlo Perinetti nella seduta del 28 aprile 1970.

La Commissione procede, infine, alla lettura ed approvazione dei processi verbali delle deposizioni rese dal tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri Amedeo Bianchi nella seduta del 13 gennaio 1970 e nel corso dei confronti effettuati nella stessa seduta del 13 gennaio 1970, nonchè nella seduta antimeridiana del 14 gennaio 1970 e nella seduta del 12 febbraio 1970.

(*La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 18*).

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali della deposizione resa dal generale di corpo d'armata Aldo Rossi nel corso del confronto effettuato col generale di corpo d'armata onorevole Giovanni De Lorenzo nella seduta antimeridiana del 14 gennaio 1970.

(*La seduta, sospesa alle ore 19 di giovedì 21 maggio, è ripresa alle ore 11,30 di venerdì 22 maggio*).

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali delle deposizioni rese dal senatore avvocato Silvio Gava e dal comandante Emanuele Cossetto, rispettivamente nella seduta antimeridiana del 15 ottobre 1969 e nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 1970.

La Commissione procede, quindi, alla lettura ed approvazione dei processi verbali delle deposizioni rese: dal generale di corpo d'armata Giuseppe Aloia nel corso dell'interrogatorio effettuato contemporaneamente a quello del generale di corpo d'armata onorevole Giovanni De Lorenzo nella seduta del 15 gennaio 1970; dal generale di brigata dell'Arma dei carabinieri Dagoberto Azzari nel corso del confronto effettuato col colonnello dell'Arma dei carabinieri Luigi Bittoni e col tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri Amedeo Bianchi nella seduta antimeridiana del 14 gennaio 1970.

La seduta termina alle ore 13 di venerdì 22 maggio 1970.

FINANZE E TESORO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 22 MAGGIO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zugno, con l'intervento del sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge*:

« Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli as-

segni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo » (1231) (approvato dalla Camera dei deputati) (*alla 4ª Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL » (1189) (*alla 10ª Commissione*).

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zugno, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge*:

« Introduzione dell'insegnamento dell'educazione stradale nei programmi della scuola elementare e della scuola media » (733), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri (*alla 6ª Commissione*);

« Modifica dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale orfani di guerra » (824), d'iniziativa del senatore Avezzano Comes (*alla 1ª Commissione*);

« Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (914), d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri (*alla 10ª Commissione*);

« Estensione delle norme della legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, alle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti agricoli » (1108), di iniziativa dei senatori De Marzi ed altri (*alla 8ª Commissione*);

« Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi » (1124), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri (*alla 8ª Commissione*);

« Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali » (1191), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*);

« Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia e autorizzazione di contributo per la realizzazione delle manifestazioni celebrative » (1217), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1ª Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge*:

« Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 » (1067), d'iniziativa dei senatori Catellani ed altri (*alla 10ª Commissione*);

c) *parere contrario sul disegno di legge*:

« Nuova decorrenza della nomina in ruolo dei direttori didattici nominati per effetto del concorso direttivo denominato B/4 e bandito con decreti ministeriali 28 luglio 1948 e 25 luglio 1950 » (962), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri (*alla 6ª Commissione*).

INDUSTRIA (9ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Minnocci, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » (1185) (*all'Assemblea*);

« Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL » (1189) (*all'Assemblea*).

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 21 maggio 1970 (seduta della 1ª Commissione: Presidenza e Interno), a pagina 32, seconda colonna, righe 10-13, anzichè: « riconoscere l'applicabilità dello stesso principio anche al personale dipendente dello Stato che si trova nelle stesse condizioni », si legga: « riconoscere l'applicabilità dello stesso principio anche al personale militare dipendente dello Stato che si trova nelle stesse condizioni »;

a pagina 34, seconda colonna (seduta della 5ª Commissione: Finanze e Tesoro), il periodo riportato alle righe 22-26 va così rettificato: « Non è invece approvato l'emendamento aggiuntivo del senatore Banfi, inteso a stabilire il divieto di modificare l'attuale destinazione per un periodo di trenta anni »;

a pagina 40, seconda colonna, righe 2-3 (seduta della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee), anzichè: « se non si vogliono evitare concentrazioni eccessive », leggasi: « se si vogliono evitare concentrazioni eccessive ».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni

Giovedì 11 giugno 1970, ore 18

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 11 giugno 1970, ore 9,30

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Riforma del Codice penale (351).
2. Ordinamento penitenziario (285).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 11 giugno 1970, ore 9,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. CORRIAS Efisio e DERIU. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (709).

2. Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (1091).

3. SEGNANA ed altri. — Conversione al 6 per cento delle obbligazioni Opere Pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità (1204).

4. Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (1132) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. DE LUCA. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (803).

6. MURMURA. — Esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 28, tariffa allegato A), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, per le anticipazioni di tesoreria agli Enti locali (513).

7. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

8. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

9. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

10. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

11. Interventi per la riconversione e ristrutturazione di imprese industriali (1120).

12. VIGNOLO ed altri. — Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (536).

13. DE MARZI ed altri. — Modifica dell'articolo 65 del testo unico sulle imposte dirette riguardante la determinazione del reddito agrario (245).

14. LUSOLI ed altri. — Riconoscimento dell'allevamento zootecnico intensivo quale attività formatrice di reddito agrario (499).

15. BERTHET. — Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta (552).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

2. Norme sulla programmazione economica (180). (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1969*).

3. ZUGNO ed altri. — Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, alla esportazione ed alla importazione delle armi in genere (812).

4. LIMONI ed altri. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (800).

5. ZUGNO ed altri. — Estensione agli atti di compra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni (1089).

6. AVEZZANO COMES ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (387).

BERTONE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (402).

NENCIONI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (507).

MASCIALE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (535).

BORSARI ed altri. — Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette (915).

SCHIETROMA. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (945).

BERGAMASCO ed altri. — Adeguamenmento economico e normativo delle pensioni di guerra (1064).

NENCIONI ed altri. — Abrogazione del secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, numero 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (963).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. BRUSASCA. — Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna ») (369).

4. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

5. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Provvedimenti in materia di diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione degli animali (326).

2. Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (170).

3. TANGA e RICCI. — Passaggio al demanio dello Stato dell'ex aeroporto « Olivola » in Benevento e sua destinazione a sede dell'Aero-club (266).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato (1092).

6. Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di mq. 800 dell'ex caserma « Generale Villata ») con l'area di mq. 2.900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi », di proprietà del Comune di Milano (260).

7. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

8. CASSIANI ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della « Provincia di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi », l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex caserma « Domenico Moro » in Cosenza (735).

9. LOMBARI. — Autorizzazione a vendere in favore dell'Ordinario diocesano di Caserta un'area di circa mq. 3.900 facente parte del complesso denominato « Caserma Andolfato » per la costruzione di una nuova chiesa ed opere parrocchiali annesse (751).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 11 giugno 1970, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Riforma dell'ordinamento universitario (612).

2. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

3. GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

4. GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

5. SOTGIU ed altri. — Riforma della Università (707).

6. BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

7. FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

8. ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MONTINI ed altri. — Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e di licenza dell'istituto d'arte (680).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. CODIGNOLA ed altri. — Aumenti di spesa per l'attribuzione di assegni di studio universitari e di borse di studio di addestramento didattico e scientifico (1149).

3. BERTOLA ed altri. — Incremento dei fondi stanziati nell'esercizio 1970 per gli assegni di studio agli studenti universitari e per le borse di addestramento didattico e scientifico (1171).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Estensione alle maestre giardiniere dei benefici previsti dall'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (617).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

3. BLOISE ed altri. — Attribuzione al provveditore agli studi della competenza in materia di promozione ad ordinario, di passaggio definitivo di ruolo e di proroga del periodo di prova dei professori delle scuole medie (1107).

4. BLOISE ed altri. — Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1150).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica (1119).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati CAROLI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (1134) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

Giovedì 11 giugno 1970, ore 10

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 1 del giorno 11 giugno 1970